

UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 10.12.2014



INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Poteri del Presidente
- Art. 3 Convocazione del Consiglio
- Art. 4 Validità delle sedute
- Art. 5 Assenze dei Consiglieri
- Art. 6 Sedute Adempimenti preliminari
- Art. 7 Adunanze pubbliche
- Art. 8 Adunanze segrete
- Art. 9 Luogo dell'adunanza
- Art. 10 Inviti ad adunanze consiliari "aperte"
- Art. 11 Invito di funzionari, consulenti, revisore dei conti
- Art. 12 Comportamento del pubblico
- Art. 13 Tumulto nell'aula
- Art. 14 Ordine della discussione
- Art. 15 Svolgimento interventi
- Art. 16 Fatto personale
- Art. 17 Discussione
- Art. 18 Sistemi di votazione
- Art. 19 Votazione palese e votazione segreta
- Art. 20 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- Art. 21 Redazione del verbale d'adunanza
- Art. 22 Riprese audio -video della seduta consiliare
- Art. 23 Interrogazioni
- Art. 24 Interpellanza
- Art. 25 Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 26 Mozioni
- Art. 27 Pubblicazioni delle deliberazioni
- Art. 28 Efficacia e pubblicazione del regolamento
- Art. 29 Norma di chiusura



Art. 1 - "Oggetto del regolamento"

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento.

Art. 2 - "Poteri del Presidente"

- 1. Il Presidente dell'Unione ricopre le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. In particolare:
- a) garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun Consigliere;
- b) programma l'attività consiliare, convoca le adunanze del Consiglio;
- c) dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari; attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; programma le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari dell'Unione e di persone esterne;
- d) assicura il mantenimento dell'ordine; può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine; può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi;
- e) decide, sentito il Segretario dell'Unione, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea le quali risultino di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari;
- f) nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente dell'Unione lo sostituisce nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio.

Art. 3 - "Convocazione del Consiglio"

- 1. Il Consiglio viene convocato in seduta ordinaria o d'urgenza dal Presidente che formula l'ordine dei giorno.
- 2. Il Consiglio è, altresì, convocato quando ne fanno richiesta un quinto dei consiglieri assegnati; in tal caso la riunione deve tenersi entro un termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. I richiedenti devono depositare le relative proposte di delibere contestualmente alla richiesta di convocazione.
- 3. La convocazione dei consiglieri va disposta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo dei messi comunali o altri dipendenti comunali incaricati dagli Enti facenti parte dell'Unione, oppure a mezzo posta raccomandata A.R., fax o telegramma o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal consigliere o mediante posta elettronica non certificata su richiesta del consigliere. In tale ultimo caso il consigliere dovrà dare conferma attraverso mail.
- 4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della seduta.
- 5. Nei casi d'urgenza, il termine di cui al comma 4 è ridotto a 24 ore.
- 6. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione, nella Sede dell'Unione stessa, e reso comunque noto in evidenza nella home page dei Comuni facenti parte dell'Unione. Nelle more di predisposizione del sito web istituzionale dell'Unione, la funzione di albo pretorio on line viene svolta dal Comune di Mirano.
- 7. Tutti gli atti relativi agli argomenti posti all'O.d.G. devono essere depositati presso la Segreteria dell'Unione entro il giorno di consegna degli avvisi di convocazione.
- 8. Ciascun consigliere può richiedere che le proposte di deliberazione ed i relativi allegati gli siano trasmesse mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata da lui comunicato. Nel caso di comunicazione di indirizzo di posta elettronica non certificata, l'ufficio segreteria dell'Unione è sollevato da qualunque responsabilità relativamente alla effettività e completezza della comunicazione.
- 9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 4 - "Validità delle sedute"

- 1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio medesimo. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervenga 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, senza computare il Presidente, fatta salva la diversa maggioranza richiesta per determinate materie di legge.
- 2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 5 - "Assenze dei Consiglieri"

- 1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, scritta o verbale, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione scritta inviata alla sede dell'Unione.
- 3. Delle giustificazioni si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione all'Assemblea, da parte del Presidente, all'inizio della seduta stessa.
- 4. I Consiglieri che non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive dei lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo il Presidente, a seguito del verificarsi delle assenze, provvede, con comunicazione scritta diretta al Consigliere interessato, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza con eventuali documenti probatori, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine, il Consiglio delibera, tenuto conto delle giustificazioni prodotte.
- 5. I Consiglieri possono presentare le giustificazioni fino al giorno in cui il Consiglio è chiamato a decidere la loro decadenza, pronunciata la quale nessun ulteriore giustificazione è ammissibile.

Art. 6 - "Sedute - Adempimenti preliminari"

- 1. Il Presidente, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 3. I verbali, che siano stati depositati in tempo utile a disposizione dei Consiglieri, si danno per letti e vengono approvati per alzata di mano.
- 4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo per introdurre rettifiche.

Art. 7 - "Adunanze pubbliche"

- 1. Le adunanze del consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
- 2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 8 - "Adunanze segrete"

- 1. Le adunanze nelle quali si proceda ad apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone sono tenute in forma segreta.
- 2. Se in seduta pubblica sono introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata del Presidente e anche di un solo Consigliere, il Consiglio può deliberare senza discussione sulla prosecuzione in seduta segreta. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta viene dato atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Art. 9 - "Luogo dell'adunanza"

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce di regola presso le sedi ordinarie dei consigli comunali degli Enti facenti parte dell'Unione.

Art. 10 - "Inviti ad adunanze consiliari aperte"

- 1. Per motivi di rilevante interesse del territorio sentita la Giunta, il Presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia/città metropolitana o di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.
- 2. In tali adunanze non possono essere assunte deliberazioni.

Art. 11 - "Invito di funzionari, consulenti, organo di revisione"

- 1. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari funzionari dell'Unione o l'organo di revisione per rendere relazioni o informazioni.
- 2. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Unione, per fornire spiegazioni o chiarimenti.

Art. 12 - "Comportamento del pubblico"

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi.
- 2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente si ha la sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 13 - "Tumulto nell'aula"

- 1. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi dichiara la sospensione della seduta ed abbandona il seggio, e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.
- 2. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla.

Art. 14 - "Ordine della discussione"

- 1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Quando ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere ammesso a parlare.
- 3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti. I Consiglieri, se intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti per ciascun argomento.

Art. 15 - "Svolgimento interventi"

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, perdono il diritto di intervenire se il provvedimento in discussione è già stato posto in votazione.

Art. 16 - "Fatto personale"

1. E' fatto personale l'essere attaccato nella propria condotta o reputazione o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista. Il Presidente decide se ha il diritto di parlare.

Art. 17 - "Discussione"

1. Il Presidente può sempre riportare sull'argomento i Consiglieri che se ne discostano e chiamare all'ordine quelli che usano nella discussione forme non convenienti. Se il richiamo ripetuto non ha effetto, il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito. Contro tale provvedimento questi potrà richiamarsi all'Assemblea che delibererà senza discussione con voto segreto.

- 2. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun consigliere può prendere la parola per più di due volte e per complessivi quindici minuti, salvo il caso di mozione d'ordine o di fatto personale.
- 3. L'autore di una proposta ha sempre il diritto di parlare per ultimo. Il Consigliere che intenda presentare una proposta deve formularla per iscritto e deporla sul banco della Presidenza. L'autore di una proposta può ritirarla prima che si chiuda la discussione; può però essere fatta propria da un altro Consigliere.
- 4. La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti quelli che l'hanno chiesto.
- 5. Quando la discussione è dichiarata chiusa il Presidente risponde ai vari interventi. Quindi la parola può essere concessa solamente per semplici dichiarazioni di voto. Ciascuna di tali dichiarazioni non può essere superiore a 5 minuti.
- 6. Durante la votazione non può essere concessa la parola.

Art. 18 - "Sistemi di votazione"

- 1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazione per appello nominale previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, o decisi di volta in volta dal Consiglio.
- 2. Per le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in seduta segreta è prescritto lo scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene altresì usata quando la legge espressamente lo imponga.
- 3. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, su argomenti non riguardanti persone, viene presa su proposta del Presidente o di un Consigliere con votazione palese del Consiglio.
- 4. In caso di scrutinio segreto, il Presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori designati tra i Consiglieri.
- 5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 6. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei Consiglieri scrutatori.
- 7. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

Art. 19 - "Votazione palese e votazione segreta"

- 1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
- 2. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.

Art. 20 - "Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni"

- 1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.
- 2. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non è computato ai fini della determinazione dei votanti.
- 3. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto e non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
- 4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

Art. 21 - "Redazione del verbale d'adunanza"

- 1.II verbale d'adunanza, redatto a cura del Segretario, dà conto almeno in forma sintetica della seduta, riportando i motivi principali delle discussioni e integralmente la parte dispositiva.

 2.Un Consigliere può richiedere la trascrizione integrale del suo intervento, consegnandone al Segretario, nel corso della medesima seduta, una copia sottoscritta.
- 3. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei Consiglieri intervenuti.

Art. 22 - Riprese audio - video della seduta consiliare

- 1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale dell'Unione. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del presidente del consiglio dell'Unione. L'aula consiliare dovrà essere provvista di impianto di registrazione audio e i banchi dei consiglieri provvisti di microfono collegato all'impianto medesimo.
- 2. Le riprese audio-video e la trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione assolvono esclusivamente alla funzione di favorire la trasparenza e la piena conoscenza dell'attività politica amministrativa dell'Ente e non integrano l'efficacia probatoria del verbale delle adunanze.
- 3. Sono ammesse le riprese audio-video e la diffusione televisiva e/o attraverso web esclusivamente delle adunanze pubbliche.
- 4. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio dell'Unione, e gli altri soggetti che partecipano in veste istituzionale alle sedute del Consiglio, compresi coloro che propongono o intervengono, nel corso della seduta, sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Al fine di consentire la sola ripresa dei suddetti soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sale né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio.
- 5. L'Unione può provvedere in proprio alle riprese e alla diffusione delle adunanze del Consiglio, ovvero affidare l'incarico a soggetti terzi che dichiarino di impegnarsi al rigoroso rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, dei principi di imparzialità, obiettività e completezza dell'informazione e, in generale, alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia.
- 6. E' vietata ogni altra attività privata di registrazione sotto forma di audio e/o video delle immagini della medesima adunanza.
- 7. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli deve fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di mezzi di registrazione e circa la successiva diffusione delle immagini. Nel corso della seduta il Presidente assicura il rispetto della disciplina di cui al presente articolo e, in ogni momento, vigila sul corretto trattamento dei dati.
- 8. Nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Diegs n 196/2003 ciascun consigliere, in occasione del proprio intervento, ha il diritto di manifestare al Presidente del Consiglio il proprio dissenso alla ripresa e alla divulgazione della propria immagine

durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso l'intervento e/o la dichiarazione del Consigliere dovrà essere registrato senza ripresa identificativa.

- 9. Nell'eventualità che, pur non sussistendo i presupposti dell'art. 8 in materia di seduta segreta, vi siano elementi per ritenere che la video-diffusione dei lavori consiliari sia in contrasto con i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali (specificatamente dati sensibili e giudiziari), il Presidente del Consiglio, preventivamente invita il dichiarante ad omettere il riferimento a tali dati e, ove ciò non sia possibile, dispone che la video ripresa sia interrotta.
- 10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 23 - "Interrogazioni"

- 1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o se una informazione sia esatta, ovvero se il Consiglio dell'Unione abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su determinati oggetti.
- 2. Le interrogazioni debbono essere presentate per iscritto da uno o più Consiglieri.
- 3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In ogni caso il Presidente risponde all'interrogazione entro e non oltre la prima seduta utile del Consiglio dell'Unione.
- 4. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del Presidente o del delegato incaricato, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. Se l'interrogazione è firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario e in caso di sua assenza a chi l'abbia sottoscritta dopo di lui. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.
- 5. Se nessuno degli interroganti è presente alla lettura dell'interrogazione proposta, questa si intende decaduta e sarà reinserita nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

Art. 24- "Interpellanza"

- 1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti del Consiglio dell'Unione su questioni che riguardano determinati aspetti della sua attività.
- 2. Le interpellanze sono presentate per iscritto in modo chiaro e conciso e dirette al Presidente. Questi ne dà lettura all'Assemblea
- 3. Il Presidente fissa la data per la discussione dell'interpellanza ai sensi di legge; ha però la facoltà di consentire la immediata discussione.
- 4. Nel giorno fissato per la discussione l'interpellante svolge la sua interpellanza alla quale risponde il Presidente o delegato competente. L'interpellante replica per dichiarare se sia o meno soddisfatto. La durata di tale replica non può superare i cinque minuti. A nessun altro Consigliere è concesso interloquire.
- 5. Se l'interpellanza è firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario o in caso di sua assenza ad uno degli altri firmatari.
- 6. Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una sua interpellanza può trasformarla in mozione. Detta mozione dovrà essere proposta per iscritto al Presidente entro un termine di giorni due lavorativi.
- 7. Se nessuno degli interpellanti è presente alla lettura dell'interpellanza proposta, questa si intende decaduta e sarà reinserita nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

Art. 25 - "Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze"

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione. Nessun Consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza sino a che non sia esaurito la svolgimento di tutte quelle presentate da altri Consiglieri ed eventualmente iscritte nell'O.d.G.

Art. 26 - "Mozioni"

- 1. La mozione consiste in una indicazione circa il modo di risolvere determinati problemi di competenza del Consiglio dell'Unione.
- 2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente ed essere firmata da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati. L'eventuale frazione viene arrotondata all'unità superiore.
- 3. Non saranno prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze e mozioni che fossero concepite in termini sconvenienti e poco rispettosi.

Art. 27 - "Pubblicazione delle deliberazioni"

- 1. Le deliberazioni sono pubblicate ai sensi di legge all'albo pretorio on-line dell'Unione. L'archivio delle deliberazioni pubblicate è inoltre disponibile nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ente.
- 2. La pubblicazione è curata dal Segretario dell'Ente ovvero da altro personale abilitato. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Segretario ovvero di altro personale abilitato.

Art. 28 - "Efficacia e pubblicazione del regolamento"

- 1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- 2. Dopo l'entrata in vigore il presente regolamento è altresì affisso all'albo pretorio on line dei Comuni facenti parte dell'Unione e trasmesso in copia ai componenti del Consiglio dell'Unione.

Art. 29 - "Norma di chiusura"

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e dallo statuto dell'Unione, si applicano le disposizioni di legge vigenti nel tempo.
- 2. Le norme di fonte primaria che, entrate in vigore successivamente all'adozione di tale regolamento, dettino una disciplina diversa da quella regolamentare e statutaria hanno portata prevalente rispetto a queste ultime.



